



2014/08.09/000086-01
DIRA41000 - 2015/310

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.

**Oggetto: D.LGS. 387/2003 - D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..
PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO SUL RIO GIULIAN, IN LOCALITA' PASCHIE', NEI
COMUNI DI ONCINO ED OSTANA (POTENZA SUPERIORE A 1000 KW).
PROPONENTE: ENEL PRODUZIONE S.P.A., UB HYDRO PIEMONTE.
GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE
UNICA EX ART. 12 D.LGS. 387/03 E S.M.I..**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 30.05.2014 con prot. n. 54068, del dott. Mario Sciolla, legale rappresentante di **ENEL Produzione S.p.A.**, UB Hydro Piemonte, intesa ad ottenere autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Premesso che:

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 30 maggio 2014.

Sul BURP n. 26 del 26 / 06 / 2014 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.

L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia idroelettrica di potenza elettrica di 386.19 kW. Il prelievo dal rio Giulian, alla quota di 1472 m. sl.m., è costituito da un'opera di presa del tipo a trappola con rilascio di DMV base pari a 50 l/s; la portata media di prelievo è di 180 l/s e quella massima di 900 l/s. Il salto nominale è pari a 218 m.

La condotta forzata interrata, in acciaio, del diametro di 700 mm., si sviluppa per una lunghezza di circa 885 ml.; il rilascio è previsto nel Rio Giulian, a monte dell'opera di presa dell'impianto di Calcinere.

Durante il periodo di messa a disposizione del pubblico, nei termini stabiliti all'art. 14, comma 1, lett. b) L.R. 40/98 e s.m.i., sono pervenute osservazioni pubbliche, conservate agli atti del procedimento dove sono integralmente consultabili:

- Nota prot. n. 74210 del 23.07.2014 di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, ammessa come uditoria alla Conferenza (**ALLEGATO 1**).
- Nota prot. n. 74992 del 25.07.2014 sottoscritta da abitanti, residenti e proprietari di terreni nel Comune di Oncino, ammessi come uditori alla Conferenza, i quali dichiarano di condividere le osservazioni presentate da parte di Legambiente Piemonte.
- Nota prot. n. 74507 del 24.07.2014 di Pro Natura Piemonte, ammessa come uditoria alla Conferenza (**ALLEGATO 2**).

In data 12 dicembre 2014 si è svolta, in sede istruttoria, la Conferenza di Servizi ai fini della valutazione dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto, e cioè quelle da acquisire ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i., del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. e del D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i..

Nella succitata Conferenza, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è emerso che l'intervento, così come proposto, non può conseguire un giudizio positivo di compatibilità ambientale, perché modifica sensibilmente una zona montana caratterizzata da una elevata naturalità ed integrità ambientale. All'interno del bilancio di compatibilità svolto, non risulta giustificato l'esercizio dell'attività di produzione energetica proposta a scapito dello stravolgimento paesaggistico che deriverebbe dalla costruzione e messa in esercizio della derivazione. In considerazione dell'elevato valore ed interesse paesaggistico del luogo, l'impianto deve pertanto essere rilocalizzato in una zona paesaggisticamente meno sensibile.

Nella Conferenza è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni e cioè:

- 1) **Parere negativo** circa la pronuncia di **giudizio positivo di compatibilità ambientale nonché ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i.**, reso in Conferenza da parte del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave**, per le ragioni dettagliate nella relazione tecnica consegnata agli atti della Conferenza e che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 3**).
- 2) **Parere negativo** circa il rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R.29.06.2003, n. 10/R e s.m.i., espresso in Conferenza da parte del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque**, con le motivazioni dettagliate nella Relazione finale istruttoria che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 4**).

Da parte dei soggetti interessati alla procedura risultano inoltre pervenuti agli atti i seguenti pareri e richieste integrative:

- Parere favorevole alla realizzazione dell'impianto formulato dalla **Soprintendenza per i Beni Archeologici** con nota prot. n. 66253 del 01.07.2014 (e succ. nota prot. n. 118721 dell'11.12.2014), con la prescrizione di effettuare, prima dell'inizio dei lavori, un programma di accertamenti archeologici ex art. 95 del D. Lgs. 163/2006 .
- Comunicazione del **Ministero dello Sviluppo Economico** di cui alla nota prot. n. 109870 del 13.11.2014 (**ALLEGATO 5**).
- Nulla osta dell'**Aeronautica Militare**, pervenuto con nota prot. n. 81422 del 20.08.2014.
- Parere favorevole di compatibilità del progetto espresso dall'**Autorità di Bacino del fiume Po** ai sensi dell'art. 7 del RD 1775/1933 e s.m.i., richiamando l'autorità concedente ad accertare che il progetto rispetti quanto indicato a pag. 3 della nota pervenuta in data 30.07.2014 con prot. n. 76481, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 6**).
- Richiesta di documentazione integrativa avanzata dalla **Regione Piemonte - Direzione OO. PP. di Cuneo** con nota prot. n. 107992 del 10.11.2014.
- Richiesta di atti documentali integrativi formulata dalla **Regione Piemonte – Settore Gestione e Valorizzazione del Paesaggio**, con note prot. n. 77280 del 01.08.2014 e prot. n. 119884 del 15.12.2014.
- Richiesta di atti integrativi dell'**Autorità D'Ambito n. 4 Cuneese**, di cui alla nota prot. n. 123035 del 23.12.2014.
- Richiesta di chiarimenti formulata dall'**Ufficio Provinciale Espropri**, con nota prot. n. 109136 del 12.11.2014.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta in Conferenza con il supporto tecnico-scientifico dell'**ARPA** (reso con nota prot. di ricevimento n. 3308 del 16.01.2015 – **ALLEGATO 7**), operata – ai fini della decisione finale- la valutazione e la comparazione tra la necessità di salvaguardia degli interessi ambientali e l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'impianto, rilevata la preminenza e la priorità assoluta che nella procedura di VIA rivestono gli interessi ambientali, si sono ritenute inaccettabili le attendibili significative alterazioni a carico dell'ecosistema interferito, conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto, passibili di determinare squilibri tali sull'ambiente e sull'equilibrio idrogeologico dell'area di previsto intervento tali da non controbilanciare l'interesse pubblico correlato alla produzione energetica da fonte rinnovabile. Non sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento né per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per realizzare e mettere in esercizio l'impianto, sulla base delle valutazioni di seguito svolte.

a) In merito alla localizzazione dell'impianto e delle opere connesse

Le condizioni di propensione al dissesto dell'area in discussione sono collegate sia all'azione combinata dell'elevata energia di rilievo - propria dell'ambiente montano alpino – con fenomeni di saturazione dovuti a precipitazioni pluviometriche severe, sia all'attività erosiva dei corsi d'acqua (scalzamento al piede delle scarpate). La posa della condotta in tratti particolarmente acclivi o in prossimità di aree potenzialmente coinvolgibili da eventi franosi ed i relativi scavi e movimenti terra, anche se in presenza di interventi di sostegno con tecniche di ingegneria naturalistica, non garantiscono la stabilità sia nel breve sia nel lungo periodo, proprio a causa delle difficoltà connesse alla localizzazione ed alla quota degli interventi, dove il ripristino e la rivegetazione risultano lenti e difficoltosi, anche in considerazione dell'energia di rilievo, oltre all'evidenza dell'accelerata degradazione degli elementi protettivi nelle condizioni pedoclimatiche dell'area d'intervento, con il conseguente rischio di fenomeni di dissesto molto elevato.

Lo scavo per la posa della condotta, sviluppandosi in più punti all'interno di aree boscate, richiederà la trasformazione di una frazione consistente di bosco (circa 21.600 mq.) e, di conseguenza, si verificherebbe la perdita della fondamentale capacità stabilizzante idrogeologica apportata dall'apparato vegetativo, oltre alla perdita dell'elevata qualità ambientale. Infatti l'apparato vegetativo, costituente bosco, che andrebbe ad essere trasformato/modificato esercita indubbiamente le funzioni tutelate dalla normativa vigente, come: *la stabilità dei terreni, la regimazione delle acque, la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi e la tutela del*

paesaggio (art. 4, D.Lgs. 227/2001 e s.m.i.). Inoltre, parte delle stesse motivazioni di assoggettamento a vincolo per scopi idrogeologici (per la zona d'interesse), descritte negli atti di imposizione di tale vincolo, richiamano proprio, *nell'interesse generale, la prevenzione rispetto alla perdita della stabilità dei versanti, la loro denudazione ed il perturbamento del regime delle acque, che potrà essere mantenuta - in considerazione anche della configurazione oro-idrografica, pendenze dei versanti e natura dei terreni – soltanto con l'impedire irrazionali trattamenti forestali del territorio.*

La realizzazione dell'impianto e delle opere connesse non sono pertanto autorizzabili ai sensi della l.r. 45/89 e s.m.i., poiché la tendenza all'instabilità geomorfologica delle aree interferite dalle opere ed interventi proposti è rilevante ed il progetto, se realizzato, determinerebbe un peggioramento dell'equilibrio idrogeologico generale.

Si ritiene pertanto che la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse vadano a modificare e trasformare, alterandole negativamente ed in modo irreversibile, porzioni di territorio ricomprese in un contesto montano con evidenti caratteristiche di elevata fragilità geomorfologica e –al contempo- di notevole qualità ambientale.

b) In merito all'impatto cumulativo

L'area vasta nella quale si colloca l'intervento proposto è caratterizzata dalla presenza di ulteriori derivazioni idroelettriche che determinano la necessità di una valutazione circa i tratti liberi del rio al fine di un adeguato rifiatto del corso d'acqua ed al fine del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi fissati dalla DIRETTIVA 2000/60/CE, dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po e del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte.

Nel caso di specie, si rileva che lungo il corso del Rio Giulian sono presenti ulteriori impianti idroelettrici: a valle del progetto proposto, vi è l'impianto di Calcinere S.p.A. che sottende un tratto di circa 1,1 Km del rio e, a monte, la derivazione del Comune di Oncino che, prelevando le acque della sorgente Paschiè, sottende un tratto di 1480 m.; l'intervento proposto sottenderebbe il rio Giulian di ulteriori 800 metri, determinando un tratto libero di corso d'acqua, tra la restituzione dello stesso e la presa dell'impianto di Calcinere, di soli 10 metri.

Si osserva pertanto che, nel caso di specie, il tratto libero tra derivazioni contigue risulta inadeguato per il rifiatto del corso d'acqua che già allo stato attuale, senza l'inserimento della nuova proposta progettuale, presenta condizioni critiche.

Inoltre, nel caso in esame, visti gli indici di elevato utilizzo del fiume Po (87 %) e del Rio Giulian (24.5 %), nonché la presenza nel territorio del Comune di Oncino, di otto opere di presa di altrettante derivazioni idroelettriche, si ha un notevole impatto negativo sulle componenti ambientali coinvolte.

c) Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità ambientale

La principale causa di impatto e modificazione ambientale derivante dalla realizzazione della derivazione risiede nel prolungamento dei periodi di ridotta portata idrica in alveo e nelle conseguenze dirette o indirette sulla capacità dell'ecosistema fluviale di mantenere comunità biologiche ricche e ben strutturate, condizione dalla quale dipende la capacità autodepurativa e la qualità a valle dell'acqua e dell'intero ecosistema.

Per quanto riguarda il rischio di non mantenimento dell'obiettivo di qualità ambientale del rio Giulian (ovvero, non peggioramento della qualità attuale "ELEVATA"), con la sottrazione di portata prevista in progetto si determinerebbe una perdita di micro e mesohabitat in alveo, che rendono, nel loro complesso, il tratto di corso d'acqua in esame idoneo ad ospitare una comunità biologica acquatica ben strutturata e contribuiscono al valore scenico del luogo (cascatelle e pozze).

d) In merito alla sottrazione di risorsa idrica ed al bilancio di compatibilità tra produzione energetica e impatti ambientali sul territorio interferito

Dall'istruttoria effettuata è emerso che:

- l'impianto idroelettrico proposto sottende un cospicuo tratto del rio Giulian (circa 800 metri), che determinerebbe un indice di sfruttamento d'asta abbastanza elevato, incrementandolo dal 24.5% ante operam al 40.7% post operam;
- per quanto riguarda le modalità di prelievo, la portata massima derivata –pari a 900 l/s- risulta presente in alveo dai 25 ai 42 giorni all'anno; di conseguenza, per i restanti giorni (90% dell'anno) il regime idrico sarà appiattivo sul valore del DMV o, se inferiori, delle portate naturali;
- la derivazione idroelettrica in progetto, con l'opera di presa localizzata a valle della confluenza del rio Alpetto nel rio Giulian, derivandone tutta la portata, e la restituzione a monte di una delle

opere di presa della centrale di Calcinere, impedisce il naturale recupero e rifiato del corso d'acqua;

- l'area in esame è caratterizzata da elevato utilizzo della risorsa idrica (con indice di utilizzo dell'asta del fiume Po, ante operam, pari all'87%); nel solo territorio del Comune di Oncino si rileva la presenza di otto opere di presa, con un indice di utilizzo della risorsa idrica, ante operam, pari al 100%.

Si ritiene pertanto che:

- la sottensione del rio Giulian, il quale –sulla base di quanto indicato da ARPA- risulta attualmente “.. a livelli elevati sia in merito alla qualità delle acque sia con riguardo alla naturalità dell'ecosistema torrentizio ...”, non determina una produzione media annua molto significativa (2745 MWh) se rapportata al prevedibile impatto ambientale sul territorio interferito nonché al rischio di non raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del fiume Po;
- di conseguenza, lo sfruttamento idrico proposto non rappresenta l'ottimale sfruttamento della risorsa né pare fornire un significativo contributo al conseguimento dell'obiettivo strategico energetico indicato dalla Relazione programmatica sull'Energia della Regione Piemonte, approvata DGR n. 30-12221 del 28.09.2009.

Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza ha fornito le indicazioni delle modifiche progettuali che sarebbero necessarie ai fini dell'assenso:

- deve essere individuata una diversa allocazione dell'impianto e delle opere connesse, rilocalizzandoli in una zona paesaggisticamente meno sensibile, a minor pressione ad opera di impianti idroelettrici, caratterizzata da una minor fragilità dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico nonché ecologico-funzionale;

- il nuovo progetto, diversamente ubicato e progettato in modo da conseguire un miglior bilancio energia producibile/tratto sotteso più favorevole di quello che l'intervento a progetto consentirebbe, prevedendo modalità di sfruttamento della risorsa compatibili con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa del corpo idrico previsti dalla normativa vigente, dovrà in ogni caso fornire le adeguate garanzie affinché non si verifichi alcun pregiudizio per l'area proposta come sito d'intervento, prevedendo pertanto tutte le opere necessarie e fondamentali di mitigazione e compensazione, finalizzate a garantire al meglio la conservazione delle componenti ambientali nello stato ante operam.

In applicazione dell'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 12877 del 10.02.2015, sono stati comunicati al proponente i motivi ostativi alla pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale così come riferiti nel corso della Conferenza, informando il proponente medesimo della facoltà di far pervenire le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, rispetto a detti motivi ostativi, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della nota stessa.

Nei termini stabiliti il proponente, con nota n. 17072 del 23.02.2015, ha prodotto una serie di osservazioni in merito ai motivi ostativi formulati. Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., dalla predetta data del 23.02.2015 ridecorrono per intero i termini del procedimento.

Relativamente a quanto osservato da parte del proponente con la succitata nota del 23.02.2015, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 8**), l'Autorità competente ha controdedotto come segue.

Circa le osservazioni sulla compatibilità del prelievo con gli obiettivi di qualità ambientale

- In merito alla dichiarazione del proponente riguardante il parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino con nota prot. n. 76481 del 30.07.2014, contrastante con quanto dichiarato dall'Ufficio Acque, si precisa che l'Autorità stessa dichiara compatibile la derivazione subordinatamente alle puntuali verifiche e valutazioni dell'Ufficio medesimo in relazione a diversi aspetti. In particolare, ai fini del rilascio della Concessione, deve essere obbligatoriamente valutato che sussista la “*garanzia che la derivazione in oggetto sia ininfluente e compatibile con il raggiungimento degli obiettivi fissati dai Piani (...)*”; nel caso in esame, detta condizione non risulta soddisfatta.
- Circa l'affermazione “... pertanto si ritiene che gli obiettivi di qualità ambientale sul t. Giulian siano i medesimi di quelli definiti sull'Alto Po ...”, la stessa non risulta condivisibile, in quanto l'Autorità di Bacino afferma che ai sensi di quanto previsto dal Piano di Gestione

del Distretto Idrografico del fiume Po, il rio Giulian deve mantenere lo stesso stato qualitativo attuale e che la derivazione deve risultare *“...ininfluente e compatibile con il raggiungimento dell’obiettivo previsto...”*.

Per la caratterizzazione della qualità del rio Giulian ante operam, è stato utilizzato il campionamento sitospecifico effettuato dal proponente; le analisi svolte testimoniano livelli elevati con riguardo sia alla qualità delle acque sia alla naturalità dell’ecosistema torrentizio.

Nel monitoraggio macrobentonico con il metodo STARICMi le stazioni campionate risultano tra la I^a e la II^a classe di qualità ed il relativo giudizio è tra “Elevato” e “Buono”, mentre l’applicazione dell’Indice IBE restituisce una I^a classe di qualità in tutte le stazioni indagate con relativo giudizio di qualità “Elevato”.

Il monitoraggio eseguito evidenzia l’elevata qualità biologica del rio, intesa come il grado di integrità degli equilibri ecologici del corso d’acqua ed una buona struttura della comunità bentonica e la presenza di taxa marcatamente stenoeici .

Stante la predetta situazione del contesto ambientale di riferimento, la realizzazione del nuovo impianto costituisce ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal PdG per il fiume Po, in quanto i fattori di rischio per l’Alto Po (come ribadito nel parere dell’AdB *“... se pur in assenza di riferimenti specifici negli strumenti di pianificazione, il rilascio del provvedimento finale di concessione da parte delle P.A. concedenti è comunque subordinato al rispetto del fondamentale principio di non deterioramento del corpo idrico ...”*), e per il contesto del Comune di Oncino in particolare, vista la presenza di numerose derivazioni, sono elevati; il mantenimento di un tratto del rio a regime idrologico naturale tra derivazioni contigue è stato ritenuto elemento atto a salvaguardare lo stato di qualità del rio stesso.

Circa le osservazioni dell’ARPA Piemonte e dell’ufficio provinciale Acque

- Circa l’asserita posizione a priori dell’ARPA e dell’Ufficio Acque (pag. 5 e par. 2.1.1), si fa presente che nell’istruttoria svolta è stato utilizzato il quadro degli utilizzi concessi, che non può risultare una posizione “a priori”, ma rappresenta semplicemente lo stato di fatto rispetto al quale è necessario valutare l’inserimento di nuovi impianti.

L’istruttoria del progetto in esame ha quindi tenuto conto del quadro degli utilizzi concessi aggiornato (comprensivo della derivazione assentita in capo al Comune di Oncino), oltre che delle caratteristiche progettuali e della tipologia dell’intervento. Le valutazioni di progetti ricadenti nel medesimo contesto hanno dato esiti diversi (assenso per il Comune di Oncino e diniego per il presente progetto) proprio sulla base del parametro “caratteristiche impiantistiche” che sempre l’ufficio acque utilizza per svolgere l’istruttoria.

Premesso che l’ARPA si configura come supporto tecnico scientifico alla Valutazione di Impatto Ambientale, così come previsto dalla L.R. 40/98 e s.m.i., in relazione a quanto indicato dal proponente circa i *“risultati delle indagini biologiche ...”* e *“... gli impatti sulla fauna terrestre, ARPA segnala due situazioni potenzialmente vincolanti (...)”* e ancora *“si ritiene non dimostrato e non contestualizzato l’impatto indicato da ARPA sull’avifauna (...)”*, si fa presente che nel parere prodotto dall’Agenzia Regionale per la Conferenza di Servizi non si afferma che la presenza in zona della Salamandra o del gasteropode risulta “vincolante”, ma si riportano unicamente banche dati pubbliche e disponibili in studi di settore.

Circa le osservazioni dell’Ufficio provinciale Cave

Osserva il proponente che la propria relazione geologica di parte fa riferimento alla perimetrazione in classe III-a1 operata dal PRGC e che a fronte di tale perimetrazione viene comunque esplicitata la compatibilità dell’impianto a progetto con la situazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica locale, aggiungendo che le singole opere previste assicureranno il mantenimento di idonee condizioni e l’assenza di interferenze negative.

Rispetto a tali osservazioni non si può che rimandare a quanto riportato nel parere di competenza redatto dalla Provincia: *“le condizioni di propensione al dissesto sono connesse all’azione combinata dell’elevata energia di rilievo - propria dell’ambiente*

montano alpino – con fenomeni di saturazione dovuti a precipitazioni pluviometriche severe, sia all'attività erosiva dei corsi d'acqua (scalzamento al piede delle scarpate). In generale, la posa della condotta in tratti particolarmente acclivi o in prossimità di aree con potenzialità di eventi franosi, ed i relativi scavi e movimenti terra, anche se in presenza di interventi di sostegno con tecniche di ingegneria naturalistica, non sono garanzia di stabilità sia nel breve che nel lungo periodo, proprio a causa delle difficoltà legate alla localizzazione ed alla quota degli interventi, dove il ripristino e la rivegetazione risulta lenta e difficoltosa, anche in considerazione dell'energia di rilievo, oltre all'evidenza dell'accelerata degradazione degli elementi protettivi nelle condizioni pedoclimatiche dell'area prescelta, con il conseguente rischio di fenomeni di dissesto molto elevato". A ciò si aggiunga che l'intervento a progetto prevede, sempre come rilevato dall'ufficio, la trasformazione di una rilevante superficie boscata che, al momento, svolge una importante funzione di protezione idrogeologica. E' infatti del tutto evidente che la denudazione dei suoli provoca un aumento della velocità del tempo di corrivazione delle acque meteoriche, contribuendo a quei fenomeni estremi che colpiscono regolarmente il territorio della penisola. Proprio l'ambiente montano di rilevante quota costituisce ostacolo alla rivegetazione dei terreni aumentando la propensione all'erosione dei suoli.

E' chiaramente comprensibile che il riferimento al Comune di Crissolo (peraltro confinante con quello di Oncino) non è altro che un mero errore materiale. I contenuti ed i riferimenti al relativo PRGC sono corretti nella sostanza.

Rileva poi il ricorrente che spetta al Comune dichiarare l'assenza di alternative per la localizzazione di tali opere.

Ma questo è proprio quanto il competente ufficio provinciale ha riportato nel proprio parere! *"Spetta al Comune dichiarare che non sussistono alternative alla localizzazione dell'opera al di fuori delle zone soggette a pericolosità geologica elevata, tale parere deve contenere la valutazione sulla compatibilità tecnica dell'opera rispetto a tale localizzazione, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., art. 31, comma 2 e D.G.R. 7/04/2014 n. 64-7417".*

Successivamente, riferendolo chiaramente all'ambito del giudizio di compatibilità ambientale di cui alla l.r. 40/98 (dove deve essere prevista anche l'opzione di non realizzazione dell'opera) l'ufficio provinciale aggiungeva: *" (...) l'ufficio ritiene, nell'ambito del giudizio di compatibilità ambientale delle opere a progetto che l'intervento possa essere altrimenti localizzato su un altro corso d'acqua, inferente porzioni di versante in ambito alpino le cui caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche specifiche, non siano di pericolosità geomorfologica elevata".*

Da ultimo, il proponente lamenta che siano state effettuate valutazioni troppo generiche e che le stesse non siano riferite all'opera in progetto.

Rispetto a questa osservazione si rileva che il Legislatore, con l'applicazione del vincolo per scopi idrogeologici, ha inteso limitare agli aventi titolo la libertà di disporre liberamente dei terreni al fine di prevenire un danno pubblico legato ad un irrazionale utilizzo, dal punto di vista "idrogeologico" degli stessi: le modificazioni e trasformazioni del suolo sono viceversa possibili previo conseguimento della dovuta autorizzazione, nei termini previsti dalla vigente normativa. In altri termini, la *ratio* della legge regionale n° 45/89 è quella di valutare se le modifiche e trasformazioni dei terreni vincolati, prodotte in conseguenza della realizzazione di una certa opera, ovvero più opere connesse tra loro, possono portare ad un aggravamento della situazione "idrogeologica" esistente su tutto l'intorno in relazione di "causa effetto idrogeologica". Si noti che, infatti, anche ad avvenuta autorizzazione non si può parlare di "svincolo". Al contrario, il vincolo permane anche ad autorizzazione concessa. Le criticità riscontrate dall'ufficio non sono per nulla generiche: esse sono perfettamente contestualizzate perché hanno rilevato che nell'ambito di un ambiente alpino di alta quota ad elevata energia di rilievo e elevato rischio idrogeologico (classe III-a1 del vigente PRGC) le modificazioni provocate dal progetto non risultano compatibili con l'equilibrio idrogeologico locale a causa sia dell'eliminazione di ingenti superfici boscate sia dei movimenti terra previsti in relazione all'elevata degradazione e difficoltà di "recupero" dei terreni vincolati.

In definitiva si sottolinea, ancora, che lo scopo principale del vincolo idrogeologico - che costituisce vera e propria limitazione della proprietà nell'interesse pubblico - è quello della

preservazione dell'ambiente fisico: esso non è preclusivo della possibilità di modificazione o trasformazione del suolo, ma mira alla prevenzione del danno pubblico: tale condizione, come chiaramente documentato dall'ufficio, non sarebbe verificata se venissero realizzate le opere a progetto.

Si ritiene pertanto che le argomentazioni e le valutazioni tecnico scientifiche dettagliate siano sufficienti per riconoscere al progetto in questione una elevata incidenza sulle caratteristiche quantitative e qualitative del torrente Giulian.

Sulla base delle predette controdeduzioni ed argomentazioni tecnico scientifiche, permangono i motivi ostativi così come più sopra esplicitati e non sussistono le condizioni per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale né i presupposti sostanziali per il rilascio della connessa concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i., e dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., essenziali per la realizzabilità del progetto in esame.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 "*Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";
- il D.M. 13.10.2003 "*Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data*";
- il D.M. 10.09.2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. "*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA)*";
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 "*Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*";
- la legge 09.01.1991, n. 10 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*" e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*";

- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 *“Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”*;
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L.15.03.1997 n. 59”*;
- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 *“Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 112/98”*
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dall’art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”* e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137”* e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 *“Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”*;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 *“Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”*;
- il R.D.25.07.1904, n. 523 *“Testo unico sulle opere idrauliche”* e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”* e s.m.i.;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 *“Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R *“Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 6.12.2004, n. 15/R – Regolamento regionale recante: *“Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5.08.2002 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.07.2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 10.10.2005, n. 6/R - Regolamento regionale recante: *“Misura dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R – *“Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R – *“Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)”*;
- la Legge 24.12.1976, n. 898 *“Nuova regolamentazione delle servitu’ militari”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica”* e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 *“Tutela ed uso del suolo”* e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 *“Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”* e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”* e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *“Servizio Valutazione Impatto Ambientale”*.

Vista la D.G.P. n. 22 del 04.02.2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

Valutate le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi del 20 gennaio 2015, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri pervenuti nell'ambito della stessa.

Viste e valutate le osservazioni formulate da parte del proponente, con nota pervenuta agli atti del procedimento in data 23.02.2015 con prot. n. 17072, circa i motivi ostativi formalizzati dall'autorità competente con nota n. 12877 del 10.02.2015 .

Viste le relative controdeduzioni dell'autorità competente, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al **progetto di impianto idroelettrico sul rio Giulian, in località Paschiè, nei Comuni di Oncino ed Ostana**, presentato da parte di **ENEL Produzione S.p.A., UB Hydro Piemonte**, per le motivazioni illustrate alle lettere a), b), c) e d) delle premesse al presente provvedimento, nonché nei pareri di cui ai numeri 1 e 2 delle premesse medesime, comunicate al proponente con nota prot. n. 12877 del 10.02.2015.
- 3. DI DINIEGARE**, conseguentemente, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto e la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i..
- 4. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente, a tutti i soggetti del procedimento e al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 5. DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 4. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.
- 6. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Nota prot. n. 74210 del 23.07.2014 di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta (**ALLEGATO 1**).
- Nota prot. n. 74507 del 24.07.2014 di Pro Natura Piemonte (**ALLEGATO 2**).
- Parere ex L.R. 45/89 e s.m.i., del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave (**ALLEGATO 3**).
- Parere ex D.P.G.R.29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque (**ALLEGATO 4**).
- Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. ricevim.to n. 109870 del 13.11.2014 (**ALLEGATO 5**).
- Parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po (**ALLEGATO 6**).
- Relazione tecnica dell'ARPA (**ALLEGATO 7**).
- Osservazioni del proponente circa i motivi ostativi (**ALLEGATO 8**).

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE

Determina 2015 / 2157 del 20/07/2015

dott. Alessandro RISSO